

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2336 del 17/04/2025
Oggetto	Procedimento MO15A0059 (ex 7397/S) - Argos G.M. Cataforesi S.R.L. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente in comune di Camposanto (MO) ad uso irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19 e 28
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2413 del 17/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciassette APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MO15A0059 (ex 7397/S) - Argos G.M. Cataforesi S.R.L. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente in comune di Camposanto (MO) ad uso irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19 e 28

La Dirigente

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante “Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni” la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2017-4300 del 09/08/2017, valida fino al 31/12/2026, è stata rilasciata alla ditta G.M. Cataforesi S.r.l. (C.F. 02683510362) con sede legale a Camposanto (MO), una variante d'uso da industriale ad irrigazione di area a verde aziendale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea già rilasciata con atto n. DET-AMB-2017-1458 del 20/03/2017 mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Camposanto (MO) censito al foglio 13 mappale 68 del N.C.T., con una portata massima d'esercizio di 4,16 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 100 mc/anno;
- con nota prot. n. PG/2025/23908 del 06/02/2025 la ditta Argos G.M. Cataforesi S.R.L., con sede legale in Camposanto (MO) (C.F. 02683510362,), ha presentato la domanda di cambio di titolarità per variazione della precedente denominazione sociale da G.M. Cataforesi S.r.l. a Argos G.M. Cataforesi S.R.L., con atto repertorio n. 88756/19773 in data 16/09/2024 a rogito dottoressa Manuela Agostini, notaio in in Milano;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso “irrigazione di area a verde aziendale” di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999 e s.m.i. così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata massima d'esercizio, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che:

- la ditta concessionaria ha versato in data 18/03/2025 € 90,00 per le spese istruttorie nonché € 193,52 come canone annuo 2025;
- i canoni relativi alla precedente concessione, fino all'annualità 2024 compresa, sono stati pagati regolarmente;
- l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è pari ad € **250,00** già versati dalla ditta G.M. Cataforesi S.R.L. ora ridenominata Argos G.M. Cataforesi S.R.L.;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare

per la ditta Argos G.M. Cataforesi S.R.L. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 07/02/2025;

Accertato che in data 10/02/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta Argos G.M. Cataforesi S.R.L.;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito fino al **31.12.2026**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare allegato;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.”;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)";

Su proposta del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

determina

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Argos G.M. Cataforesi S.R.L., con sede legale in Camposanto (MO), il cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente su terreno di proprietà in comune di Camposanto (MO) censito al foglio 13 mappale 68 del N.C.T., da utilizzare per uso irrigazione di area a verde aziendale con una portata massima d'esercizio di 4,16 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 100 mc/anno - **Proc. MO15A0059 (ex 7397/S);**

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa, sottoscritto digitalmente per accettazione dal concessionario e trasmesso con nota prot. n. PG/2025/51717 del 18/03/2025;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2026;**

d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

e) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) di dare atto che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata una copia al concessionario;

h) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

i) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta **ARGOS G.M. CATAFORESI S.R.L.** con sede a Camposanto (MO), C.F./P.Iva 02683510362, codice procedimento **MO15A0059 - ex 7397/S**

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **4,16 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **100 mc/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua sotterranea pubblica può essere utilizzata ad irrigazione di area a verde aziendale presso lo stabilimento produttivo di Camposanto.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELL'OPERA DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente, in comune di Camposanto (MO), in via della Meccanica, presso l'area di ampliamento dello stabilimento produttivo aziendale.

Il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" – Codice 0610ERDQ2-PACS – con stato quantitativo "buono".

Dati tecnici del pozzo:

- coordinate catastali: foglio 13 mappale 68 del NCT del comune di Camposanto;
- quota altimetrica media 18,0 m s.l.m.;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 669.104 Y= 963.041;
- colonna tubolare di rivestimento in PVC atossico del diametro Ø=mm. 125;
- profondità m. 110,00 dal piano campagna;
- monofalda: tratto filtrante tra 97 e 110 metri da p.c. in un livello di sabbia;
- avampo in cemento con dimensioni interne 1,00x1,00x1,00;
- contatore volumetrico;
- flangia sull'imbocco pozzo;
- elettropompa sommersa avente una portata nominale massima di 4,16 l/s e una potenza di kW 5,5

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

6.2 Il canone per uso igienico ed assimilati dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2025 ammonta ad **€ 193,52**.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.7 Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del

30/04/2015 è pari ad € 250,00 già versati dalla ditta G.M. CATAFORESI S.R.L. ora ridenominata ARGOS G.M. CATAFORESI S.R.L.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D.Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC di Modena** - PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
- **Regione Emilia-Romagna - Area Tutela e Gestione Acqua** -
PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it
- **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po** - PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino. Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare i manufatti per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) -

I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura di ogni singolo pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al **2027**, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione,

senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.